

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

DELIBERAZIONE N. 12
(Seduta del 9 luglio 2002)

OGGETTO: Servizio autoparco.

Visto l'art.3 del Decreto Legislativo n.479 del 30 giugno 1994 riguardante l'ordinamento degli enti pubblici di previdenza e assistenza;

Visto l'art.17 comma 23 della legge n.127 del 15 maggio 1997 concernente misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Visti gli artt.2 e 4 del D.P.R. n.366 del 24 settembre 1997 concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto l'art.2, punto 117 e seguenti della legge n.662 del 23.12.1996 (finanziaria '97);

Vista la delibera del C.d.A n.720 del 30 giugno 1998, avente ad oggetto "servizio di autoparco";

Visto l'ordine di servizio del 10 marzo 1999 della Direzione Centrale approvvigionamenti, logistica e gestione del patrimonio, concernente le modalità di utilizzo delle auto di servizio;

Vista la nota del Direttore Generale del 14 Maggio 2002 avente ad oggetto: "Gestione del Servizio Autoparco per la Sede Centrale", dalla quale si evincono i dati relativi all'assegnazione delle vetture dell'autoparco dell'Istituto ed i relativi costi;

Tenuto conto dei contenuti della direttiva del 30 Ottobre 2001 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica – su "modi di utilizzo delle autovetture di servizio delle amministrazioni civili dello Stato e degli Enti pubblici non economici", che detta la più recente disciplina sulla materia;

Considerata la necessità di riesaminare l'intera materia, in coerenza con i contenuti della richiamata direttiva;

Stante la necessità di perseguire criteri di economicità, razionalizzazione ed efficienza nella gestione del servizio di autoparco per la Sede Centrale,

D E L I B E R A

quale indirizzo per gli Organi di gestione, la necessità di riesaminare l'intera materia con rigore e urgenza, e comunque non oltre tre mesi dalla presente deliberazione, al fine di adottare i relativi provvedimenti sulla base dei seguenti criteri:

1. Utilizzo delle autovetture di servizio esclusivamente per lo svolgimento di attività collegate ad impegni di carattere istituzionale;
2. Assegnazione di una sola autovettura in via esclusiva ai soggetti che saranno ritenuti equiparabili alle categorie indicate al punto 4 della direttiva del 30 ottobre 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica;
3. Adozione di specifico piano di utilizzo intensivo delle autovetture in dotazione, prevedendo l'assegnazione in via non esclusiva per i componenti delle strutture equiparabili alle categorie di cui al punto 5 della direttiva del 30 ottobre 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica;
4. Attribuzione degli automezzi ad uso non esclusivo in misura proporzionale al numero degli aventi diritto, tenendo conto anche delle attività da questi svolte;
5. Individuazione di una struttura, che nel garantire la massima flessibilità del servizio in relazione alla distribuzione, all'utilizzo ed alla fruizione delle autovetture ad uso non esclusivo, sovrintenda al controllo dei costi di utilizzo, dei percorsi effettuati e della relativa coerenza;
6. Studio di differenti ipotesi di soluzione al fine di rendere più efficiente ed economico il sistema di gestione dell'autoparco mediante la realizzazione di apposite schede comparative che evidenzino vantaggi e limiti dei sistemi presi in esame, anche prevedendo una graduale sostituzione dell'attuale.

visto:
IL SEGRETARIO
(D. Ciarolla)

visto:
IL PRESIDENTE
(A. Smolizza)